

PARERE N. 30 del 4 ottobre 2006

MASSIMA

L'istanza di interpello, formulata ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 413/91, è inammissibile in quanto priva degli elementi documentali necessari per la formulazione di un giudizio compiuto sulla fattispecie prospettata, peraltro ravvisandosi nell'istanza pervenuta alcuni profili sintomatici della sussistenza di finalità elusive dell'operazione.